



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, Prima Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. VALENTINA TECILLA ..... PRESIDENTE

Dott. PAOLA PALARINO ..... GIUDICE

Dott. ALESSANDRA TESTONI ..... GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. ANTONIO CUAISTAPANE,

con l'assistenza dell' ass. giud. FEDERICA LENZI,

nella pubblica Udienza del 29 MARZO 2019,

ha pronunciato

la seguente

N. 15407/15 ..... R.G. N.R.

N. 3351/18 ..... R.G.N.C.

N. 1757/19 ..... R. Sent.

Motivazione

depositata il

15 MAG. 2019

Il Cancelliere

Irrevocabile il .....

Redatta scheda il .....

N. .... Campione Pen.

N. .... Registro Esec.

SENTENZA

nei confronti di

M. [redacted] S. [redacted]: nato il [redacted] - presente

con domicilio dichiarato a [redacted] ( ), via [redacted] n. [redacted]

difeso di fiducia dall' Av. [redacted] del foro di Milano

P.C. [redacted] in qualita' di curatore fallimentare

difeso di fiducia dall' Av. [redacted] del foro di Bologna

**IMPUTATO**

**A) del reato previsto e punito dall' art. 216 comma 1 e 2 e 223 R.D. 267/1942** perché, in qualità di amministratore unico pro tempore della C████ D████ H████ T████ S.r.l. già con sede in █████ (BO), via █████ n. █████ - P.I. e cod. fisc. █████ (dichiarata fallita con sentenza n. 196/2013 del 15.10.2013 emessa dal Tribunale Fallimentare di Bologna), cagionava il dissesto della società ovvero concorrevano ad aggravarlo, poiché seppure sin dall'anno 2010 fosse conclamato un grave ed irreversibile stato di insolvenza distraeva somme dalle casse della società in particolare:

- perché liquidandosi compensi non deliberati dall'assemblea dei soci per un ammontare complessivo pari ad euro 57.121,27 così suddivisi:
  - (i) euro 15.000,00 nell'anno 2010;
  - (ii) euro 33.555,56 nell'anno 2011;
  - (iii) euro 8.565,71 nell'anno 2012;
- perché percepiva indebitamente nell'anno 2013 la somma di euro 22.024,28, contabilmente giustificata come "restituzione finanziamento soci", pur non avendo in precedenza mai rivestito la qualità di socio della compagine societaria;  
In Bologna in data 15.10.2013 (data del fallimento)

**B) del reato previsto e punito dall' art. 216 comma 1 e 2 e 223 R.D. 267/1942 in relazione all'art. 2621 del codice civile (così come modificato dalla legge 27 maggio 2015 n.69);** perché, in qualità di amministratore unico pro tempore della "C████ D████ H████ T████ S.r.l." già con sede in █████ (BO), via █████ n. █████ - P.I. e cod. fisc. █████ (dichiarata fallita con sentenza n. 196/2013 emessa il 15.10.2013 dal Tribunale Fallimentare di Bologna), cagionava il dissesto ovvero concorrevano a cagionarlo, esponendo scientemente nei bilanci della società fallita fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, così rappresentando all'esterno una situazione economica difforme da quella reale, occultando in tal guisa il grave stato di insolvenza nel quale l'ente versava sin dall'anno 2010, con l'inosservanza degli obblighi ad esso imposto dalla legge e, in particolare:

- iscriveva nelle voci di bilancio, delle poste inesistenti relativa alle "immobilizzazioni materiali" cagionando un'alterazione del conto economico nell'anno 2010 per euro 663.479,30 così suddivisa:
  - (i) euro 383.446,66 relativa alla falsa indicazione in bilancio di immobilizzazioni materiali iscritte alla registrazione n. 4 del 01.01.2010;
  - (ii) euro 246.000,00 relativa alla falsa indicazione in bilancio di immobilizzazioni materiali iscritte alla registrazione n. 2705 del 10.11.2010;
  - (iii) euro 34.032,64 relativa alla falsa indicazione in bilancio di immobilizzazioni materiali iscritte alla registrazione n. 3332 del 31.12.2010;
- iscriveva nelle voci di bilancio, delle poste inesistenti relativa alle "immobilizzazioni materiali" cagionando un'alterazione del conto economico nell'anno 2012 pari ad euro 242.977,94 relativa alla falsa indicazione in bilancio di immobilizzazioni materiali iscritte alla registrazione n. 2539 del 31.12.2012;  
importi suddetti relativi alla "capitalizzazione di costi pluriennali" per beni strumentali mai registrati nel libro cespiti ammortizzabili e mai rinvenuti in sede di inventario che contribuivano alla realizzazione di un utile fittizio con conseguente chiusura in positivo degli esercizi per gli anni 2010, 2011 e 2012.

In Bologna in data 15.10.2013 (data del fallimento)

**In esito all'odierna udienza, sentiti:**

**PUBBLICO MINISTERO conclude come da verbale d'udienza :**

**AVV. DELLA PARTE CIVILE conclude come da verbale d'udienza:**

**LA DIFESA conclude come da verbale d'udienza :**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 27.2.2018 M██████ S██████ era rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2 e 223 R.D. 267/1942 (capo A) ed artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2 e 223 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942 in relazione all'art. 2621 c.c. (capo B), come descritti nei capi d'imputazione.

In udienza preliminare si era costituito parte civile il Fallimento della C██████ D██████ H██████ T██████ s.r.l. in persona del curatore fallimentare dott. R██████ M██████.

All'udienza del 15.6.2018 erano rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal difensore dell'imputato (come da ordinanza allegata a verbale) ed erano ammesse le prove.

All'udienza del 5.10.2018 erano acquisiti documenti ed erano esaminati i testi R██████ M██████ e R██████ A██████.

In data 12.12.2018 il difensore della parte civile depositava memoria.

All'udienza del 14.12.2018 erano esaminati il teste G██████ A██████ ed il C.T.P. dott. P██████ G██████ ed era acquisita la relazione da quest'ultimo redatta (priva di data ed intitolata "Note di udienza"); il Pubblico Ministero effettuava correzione di errore materiale contenuta nel capo d'imputazione A), laddove alla terza riga dal fondo era indicato "restituzione finanziamento soci" anziché "fondo spese socio M██████".

All'udienza del 15.2.2019 il difensore dell'imputato, sull'assunto che la predetta correzione di errore materiale fosse una contestazione di fatto nuovo, presentava richiesta rito abbreviato e tale richiesta era rigettata con ordinanza allegata a verbale; erano esaminati l'imputato ed il curatore R██████ M██████.

All'udienza del 29.3.2019 il difensore della parte civile depositava memoria; le parti, all'esito della discussione, concludevano come da verbale e l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni; il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

\* \* \*

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.

La vicenda processuale attiene al fallimento della C██████ D██████ H██████ T██████ s.r.l. (fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Bologna n. 203 del 15.10.2013).

Tale società era stata costituita il 17.11.2008, con capitale sociale di € 10.000,00<sup>1</sup>; i soci erano (e sono sempre stati) M██████ C██████ al 90% e D██████ R██████ D██████ al 10%<sup>2</sup>.

Legale rappresentante della società è sempre stato un amministratore unico

<sup>1</sup> Cfr. pagg. 2-3 della relazione del curatore fallimentare dott. Rossi Matteo in data 11.12.2013.

<sup>2</sup> Cfr. pagg. 5-6 della relazione del curatore fallimentare dott. Rossi Matteo in data 11.12.2013.

ed in specie<sup>3</sup>:

- D. R. D. dal 17.11.2008 al 27.4.2009

- M. C. dal 27.4.2009 al 1.2.2010

- M. S. (padre di M. C.) dal 1.2.2010 fino al 15.10.2013 (data della sentenza dichiarativa di fallimento).

La società aveva per oggetto la realizzazione dei c.d. "riuniti dentali" (poltrone per i pazienti con componenti idrauliche ed elettriche), i cui accessori erano per lo più prodotti da terzi<sup>4</sup>.

Tale società era in sostanza subentrata alla C. C. E. M. s.r.l. (di cui era legale rappresentante D. R. C.) al fine di evitare il fallimento di quest'ultima: con contratti del 2.2.2009 e del 10.11.2010 la C. D. H. T. s.r.l. aveva prima affittato e poi acquistato l'azienda della C. C. E. M. s.r.l.; detto acquisto era stato fatto al prezzo di € 6.317,00, derivante dalla differenza tra cessione di attività di € 393.219,00 ed accollo di passività di € 386.902,00<sup>5</sup>.

Secondo il curatore fallimentare la C. D. H. T. s.r.l. sin dalla sua costituzione non era in grado di "conseguire l'equilibrio economico", sia per la crisi del settore (i "riuniti dentali" avevano durata di circa dieci anni ed i professionisti avevano investito in altri strumenti, tra cui quelli diagnostici) sia per specifiche condotte dell'amministratore M. S.<sup>6</sup>.

Lo stato d'insolvenza della C. D. H. T. s.r.l. risaliva almeno al 31.12.2010, risultando che a tale data la società non era in grado di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni<sup>7</sup> ed il capitale sociale era azzerato<sup>8</sup>. In specie, sin dal 2010 la società aveva ommesso di pagare imposte e contributi previdenziali<sup>9</sup> e non pagava regolarmente né i fornitori né gli stipendi dei dipendenti<sup>10</sup>.

Dai bilanci degli anni 2010, 2011 e 2012 emergeva che M. S., in carenza di delibera dell'assemblea dei soci, aveva percepito compensi per un totale di € 57.121,27 ed in specie<sup>11</sup>:

- € 15.000,00 nell'anno 2010
- € 33.555,56 nell'anno 2011
- € 8.565,71 nell'anno 2012.

Dalla contabilità degli anni 2012 e 2013 risultava inoltre che M. S. aveva prelevato la somma di € 22.024,28 dal conto "Fondo spese per socio

<sup>3</sup> Cfr. pag. 6 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>4</sup> Cfr. pagg. 4-5 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>5</sup> Cfr. pag. 3 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>6</sup> Cfr. pagg. 23 ss. della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>7</sup> Cfr. pag. 25 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>8</sup> Cfr. pag. 23 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>9</sup> Cfr. dichiarazioni di R. M. di cui a pag. 10 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>10</sup> Cfr. dichiarazioni di R. A. di cui a pag. 39 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>11</sup> Cfr. pag. 30 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

M.....<sup>12</sup>.

Dalle scritture contabili e dai bilanci degli anni 2010, 2011 e 2012 della C..... D..... H-T..... s.r.l. emergeva che erano state esposte in bilancio voci relative a beni inesistenti.

In specie, sin dal bilancio dell'anno 2010 risultava iscritta, tra le "immobilizzazioni materiali", la voce "attrezzatura" per € 663.479,30 di cui:

- € 383.446,66 corrispondenti a quella che nel bilancio al 31.12.2009 era la voce di costo di esercizio "prelievi magazzino da C..... Srl" (per cui la società ha "indebitamente capitalizzato gli oneri sostenuti per l'acquisto del magazzino" della C..... C..... E..... M..... s.r.l.)<sup>13</sup>;
- € 246.000,00 corrispondenti al valore del magazzino della C..... C..... E..... M..... s.r.l. come risultante dall'atto di cessione di azienda, voce che doveva essere iscritta tra gli acquisti nel conto economico<sup>14</sup>;
- € 34.032,64 corrispondenti a quella che nel bilancio al 31.12.2009 era la voce di costo di esercizio "prelievi magazzino da C..... Srl"<sup>15</sup>.

In sostanza, con le tre registrazioni contabili sopra indicate la società aveva iscritto all'attivo dello stato patrimoniale "immobilizzazioni materiali inesistenti" per complessivi € 663.479,30, ossia aveva iscritto voci che erano relative a beni di cui non vi era "traccia" nel libro dei beni ammortizzabili<sup>16</sup> e che non erano imputabili a nessun'altra posta dell'attivo<sup>17</sup>. Senza tali registrazioni in bilancio il patrimonio netto della società sarebbe risultato negativo<sup>18</sup>.

Nel bilancio al 31.12.2012 erano inoltre iscritte (con registrazione di libro giornale n. 2539 del 31.12.2012), tra le "immobilizzazioni materiali"<sup>19</sup>:

- la voce "immob corsi pluriennali" per € 118.603,91 corrispondente alla capitalizzazione di costi del personale di € 77.000,00, costi per "fiere e mostre" di € 24.270,09 e costi per "consulenze tecniche" di € 17.333,82<sup>20</sup>;
- tale voce "immob corsi pluriennali" per € 118.603,91 non corrispondeva ad alcun acquisto di beni strumentali e neppure era correlabile a delle "immobilizzazioni immateriali", poiché non vi era alcun riscontro documentale

<sup>12</sup> Cfr. pagg. 30-31 della relazione del curatore fallimentare dott. R..... M..... in data 11.12.2013.

<sup>13</sup> Cfr. pag. 18 della relazione del curatore fallimentare dott. R..... M..... in data 11.12.2013.

<sup>14</sup> Cfr. pagg. 18-19 della relazione del curatore fallimentare dott. R..... M..... in data 11.12.2013.

<sup>15</sup> Cfr. pag. 19 della relazione del curatore fallimentare dott. R..... M..... in data 11.12.2013.

<sup>16</sup> Cfr. pag. 19 della relazione del curatore fallimentare dott. R..... M..... in data 11.12.2013.

<sup>17</sup> Cfr. dichiarazioni di R..... M..... di cui a pagg. 10 e 15 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>18</sup> Cfr. dichiarazioni di R..... M..... di cui a pag. 10 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>19</sup> Cfr. dichiarazioni di R..... M..... di cui a pag. 23 della trascrizione del verbale di udienza del 15.2.2019; registrazione di libro giornale sub allegato n. 6 alla relazione del curatore fallimentare dott. R..... M..... in data 11.12.2013.

<sup>20</sup> Cfr. pag. 16 della relazione del curatore fallimentare dott. R..... M..... in data 11.12.2013.

- in tal senso, per cui la medesima voce rappresentava “un attivo inesistente”<sup>21</sup>;
- la voce “attrezzatura leggera” per € 94.251, 91 a cui non corrispondevano beni strumentali acquisiti nel 2012<sup>22</sup>, per cui tale voce rappresentava “un attivo inesistente”<sup>23</sup>;
  - la voce “mobili ufficio” per € 30.122,12 a cui non corrispondeva alcuna acquisizione di beni strumentali, per cui anche tale voce rappresentava “un attivo inesistente”<sup>24</sup>.

L'iscrizione nei bilanci degli anni 2010, 2011 e 2012 di attività inesistenti aveva alterato notevolmente lo stato patrimoniale e il conto economico della C. D. H. T. s.r.l., comportando variazioni del risultato economico e del patrimonio netto ampiamente superiori ai limiti previsti dalla formulazione previgente degli artt. 2621 e 2622 c.c.<sup>25</sup>

Alla data del 5.10.2018 la procedura fallimentare non era ancora chiusa ed il passivo era di circa € 1.500.000,00<sup>26</sup>.

\* \* \*

In udienza M. S. riferiva che nel 2010 la C. D. H. T. s.r.l. non era in stato di dissesto ma aveva solo “difficoltà” per “debiti della precedente società”<sup>27</sup>, che egli aveva fatto il possibile per “salvare l'azienda”<sup>28</sup> e che aveva fatto prelievi solo per le “necessità” della società<sup>29</sup> e per rimborsi di spese di viaggio e di ristorazione<sup>30</sup>.

Le dichiarazioni di M. S. risultano chiaramente in contrasto con quanto riferito dai testimoni e con i documenti acquisiti.

\* \* \*

Sulla base del compendio probatorio sopra delineato deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.

Non vi è motivo di dubitare della credibilità dei testi esaminati e dell'attendibilità delle dichiarazioni dagli stessi rese: essi hanno deposto in modo puntuale e coerente, descrivendo i fatti in maniera sufficientemente dettagliata e contestualizzata.

<sup>21</sup> Cfr. pagg. 16-17 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>22</sup> Cfr. pag. 17 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>23</sup> Cfr. pag. 17 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>24</sup> Cfr. pag. 17 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013.

<sup>25</sup> Cfr. pag. 33 della relazione del curatore fallimentare dott. R. M. in data 11.12.2013; dichiarazioni di R. M. di cui a pag. 16 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>26</sup> Cfr. dichiarazioni di R. M. di cui a pag. 4 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>27</sup> Cfr. dichiarazioni di M. S. di cui a pag. 12 della trascrizione del verbale di udienza del 15.2.2019.

<sup>28</sup> Cfr. dichiarazioni di M. S. di cui a pag. 14 della trascrizione del verbale di udienza del 15.2.2019.

<sup>29</sup> Cfr. dichiarazioni di M. S. di cui a pag. 19 della trascrizione del verbale di udienza del 15.2.2019.

<sup>30</sup> Cfr. dichiarazioni di M. S. di cui al verbale di udienza del 29.3.2019.

In specie, le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare dott. R. M. hanno trovato riscontro nei documenti acquisiti.

\* \* \*

Riguardo alla qualifica soggettiva, risulta provato che M. S. è stato legale rappresentante della C. D. H. T. s.r.l. dal 1.2.2010 fino al 15.10.2013.

Risulta inoltre provato - sulla base di quanto riferito da R. A. - che M. S. gestiva effettivamente la C. D. H. T. s.r.l., occupandosi anche di questioni di contabilità e bilancio<sup>31</sup>; la contabilità inoltre era tenuta dal fratello di M. S. (il commercialista M. G. M.)<sup>32</sup> e proprio su indicazioni sia di M. S. sia del fratello erano state iscritte nel libro dei cespiti delle voci relative ad immobilizzazioni che erano prive di riscontri documentali<sup>33</sup>.

\* \* \*

In relazione al reato di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2 e 223 R.D. 267/1942 contestato sub A) si osserva quanto segue.

Sulla base delle risultanze istruttorie sopra delineate appare pienamente provato che, sebbene la C. D. H. T. s.r.l. già dal 2009/2010 fosse in stato di insolvenza, M. S. ha indebitamente prelevato dalle casse sociali negli anni 2010/2013 l'importo complessivo di € 57.121,27 per compensi (non deliberati) e nell'anno 2013 l'importo di € 22.024,28 a titolo di spese sostenute quale socio (benché non avesse mai avuto tale qualifica).

Tali condotte integrano la fattispecie distrattiva contestata.

In specie, è pacifico che *"risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione [...] l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto"* (Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017 - dep. 07/04/2017, Rossi, Rv. 26963901) ed *"integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perchè, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum". (In motivazione, la Corte ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore)"* (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018 - dep. 04/07/2018, Pellegrini, Rv. 27376701).

\* \* \*

<sup>31</sup> Cfr. dichiarazioni di R. A. di cui a pag. 35 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>32</sup> Cfr. dichiarazioni di R. A. di cui a pag. 35 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.

<sup>33</sup> Cfr. dichiarazioni di R. A. di cui a pagg. 36, 38 e 43 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.



In considerazione della giurisprudenza sopra richiamata non può condividersi la tesi difensiva secondo cui, relativamente all'importo di € 57.121,27, la sussistenza del reato sarebbe esclusa in ragione del fatto che per le somme prelevate a titolo di compensi era intervenuta successiva ratifica da parte dei soci con l'approvazione dei bilanci<sup>34</sup>. Peraltro, C. D. H. T. s.r.l. redigeva bilanci in forma semplificata, ove non compariva la voce "compenso amministratore", per cui non è neppure ipotizzabile un'espressa approvazione di tale voce.

Neppure può condividersi la tesi difensiva secondo cui gli ulteriori importi di cui al capo A) erano relativi a spese inerenti l'attività sociale, non risultando ciò suffragato da idonea documentazione e non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento da cui possa desumersi che vi fosse stata un'erronea intestazione del conto (così come ipotizzato dal C.T.P. dott. P. G.<sup>35</sup>).

\* \* \*

In relazione al reato di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2 e 223 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942 in relazione all'art. 2621 c.c. contestato sub B), si osserva quanto segue.

Risulta pienamente provato, sulla base del compendio istruttorio sopra descritto, che M. S. ha iscritto in bilancio attività inesistenti per € 663.479,30 nel 2010 e per € 242.977,94 nel 2012, così alterando notevolmente lo stato patrimoniale e il conto economico della C. D. H. T. s.r.l. ed occultando che il patrimonio netto della società era negativo, con variazioni del risultato economico e del patrimonio netto enormemente superiori ai limiti previsti dalla formulazione previgente degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Tale condotta configura la fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, atteso che *"integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto"* (Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014 - dep. 13/10/2014, Ferrante, Rv. 26175901; già in tal senso Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014 - dep. 09/10/2014, Alfano e altri, Rv. 26039401).

Certamente sussiste il dolo richiesto dal citato art. 223 comma 2 n. 1, ossia *"il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari"* (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016 - dep. 08/11/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867301), in quanto è stato proprio M. S. a disporre

<sup>34</sup> Cfr. pag. 3 della relazione del C.T.P. dott. P. G. intitolata "Note di udienza" ed acquisita all'udienza del 14.12.2018.

<sup>35</sup> Cfr. pagg. 3 - 4 della relazione del C.T.P. dott. P. G. intitolata "Note di udienza" ed acquisita all'udienza del 14.12.2018.

l'iscrizione di immobilizzazioni non documentate (e quindi non corrispondenti al vero) e tale iscrizione aveva il fine di occultare lo stato di dissesto della società (il cui patrimonio netto era negativo), di ingannare i terzi e di consentire così allo stesso M. S. di continuare ad esercitare l'attività d'impresa.

\* \* \*

Non può condividersi la tesi difensiva secondo cui le registrazioni del 2010 n. 4, n. 2705 e n. 3332 sarebbero giustificate da una "riclassificazione" dei beni acquisiti da C. C. E. M. s.r.l.<sup>36</sup>, in quanto quest'ultima società svolgeva la stessa attività della C. D. H. T. s.r.l. (ossia realizzazione e vendita di "riuniti dentali") e pertanto il magazzino della prima non può essere classificato come "immobilizzazioni" della seconda.

Neppure può condividersi la tesi difensiva secondo cui la registrazione n. 2539 del 2012 sarebbe comprensiva di tre voci di spesa (per "costi personale", "fiere e mostre" e "consulenze tecniche") solo per errore imputate a immobilizzazioni "materiali" anziché "immateriali" e di due voci di spesa (per "attrezzatura leggera" e "mobili ufficio") relative a beni effettivamente acquistati<sup>37</sup>, in quanto:

- i costi devono essere iscritti nel conto economico e possono essere capitalizzati (ossia iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale) solo in casi eccezionali e tassativi, che nella fattispecie concreta non ricorrono (come si evince dai principi contabili n. 24 OIC); in specie, *"un costo può essere capitalizzato in bilancio, in virtù delle indicazioni contabili risultanti dall'OIC 24, ove sia collegato ad "operazioni non ricorrenti", quali quelle strumentali a nuove attività oppure al lancio di nuovi prodotti, da cui derivi "la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici" ..."* (Sez. Civ. 5, Sentenza n. 25690 del 14/12/2016, Rv. 641944 - 01) e nel caso di specie non vi è prova alcuna dell'effettuazione di operazioni straordinarie nè dello svolgimento di una nuova attività d'impresa;
- a fronte dell'iscrizione delle voci "attrezzatura leggera" e "mobili ufficio", non vi è prova alcuna dell'acquisizione di beni strumentali (come già in precedenza evidenziato).

\* \* \*

Deve, pertanto, essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui contestati.

Non si possono riconoscere le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., non essendo emersi elementi idonei a giustificarle.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in applicazione dei criteri (singolarmente ed unitariamente valutati) di cui all'art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, così calcolata: ritenuto più grave il

<sup>36</sup> Cfr. pag. 5 della relazione del C.T.P. dott. P. Gi. intitolata "Note di udienza" ed acquisita all'udienza del 14.12.2018.

<sup>37</sup> Cfr. pag. 6 della relazione del C.T.P. dott. P. Gi. intitolata "Note di udienza" ed acquisita all'udienza del 14.12.2018.

reato di cui al capo B) in ragione della gravità del fatto, pena base di anni tre di reclusione (minimo edittale, applicato in quanto l'imputato è incensurato), aumentata ex art. 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942 per il reato di cui al capo A) di mesi sei di reclusione.

Alla condanna conseguono *ex lege* l'obbligo di pagamento delle spese processuali, nonché le pene accessorie di cui agli artt. 29 c.p. e 216 ultimo comma R.D. 267/1942; la durata delle pene previste da quest'ultima norma è determinata in anni tre in ragione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in specie della gravità del fatto e dell'incensuratezza dell'imputato (circa l'applicabilità di tali criteri, cfr. Sez. 5, n. 5882 del 29/01/2019 - dep. 06/02/2019, Bau' Franco, Rv. 27441301).

\* \* \*

In merito alle richieste della parte civile, va subito rilevato che i danni subiti dal Fallimento della C. D. H. T. s.r.l. non sono liquidabili in questa sede, poiché le prove assunte non consentono di accertare il *quantum debeatur*, per cui - pronunciata condanna generica al risarcimento del danno - le parti sono rimesse avanti al giudice civile.

Tuttavia - in considerazione dei gravi pregiudizi subiti dalla massa creditoria (il passivo alla data del 5.10.2018 era di circa € 1.500.000,00<sup>38</sup>) - può certamente ritenersi già provato il diritto al risarcimento di un danno pari ad almeno euro 80.000,00. Ne discende la condanna dell'imputato al pagamento - ex art. 539 comma 2 c.p.p. - di provvisoria di pari importo, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ex art. 541 c.p.p., che - tenuto conto dell'attività svolta e delle vigenti tariffe - si liquidano come da dispositivo.

\* \* \*


Stante la peculiarità delle fattispecie contestate, ricorrono i presupposti di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p. per la fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.,  
dichiara M. S. responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;  
visto l'art. 216 R.D. 267/1942,  
dichiara M. S. inabilitato all'esercizio di impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni tre;  
visto l'art. 29 c.p.,  
dichiara M. S. interdetto dai pubblici uffici per anni cinque;

visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

<sup>38</sup> Cfr. dichiarazioni di R. M. di cui a pag. 4 della trascrizione del verbale di udienza del 5.10.2018.



condanna M██████ S██████ al risarcimento del danno subito dalla parte civile Fallimento C██████ D██████ H██████ T██████ s.r.l., in persona del curatore fallimentare, da liquidarsi avanti al giudice civile, nonché al pagamento di provvisionale pari a € 80.000,00; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,  
fissa termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 29 marzo 2019

Il Presidente  
Valentina Tecilla

il giudice estensore

Paola Palladino

*Paola Palladino*

*Depositato in Cancelleria*

Oggi

15 MAG 2019



L'Assistente Giudiziario  
Silvia Pazzaglia